

Codice A1610A

D.D. 10 novembre 2017, n. 470

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Richiedente: Consorzio Stradale di Rifreddo. Intervento: Ripristino di strade rurali al servizio di aziende agricole. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100/ 915 / 2017A/A16000

Rif. n. 19666 /A1610A del 18/08/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: RIFREDDO (CN)
Intervento: Ripristino di strade rurali al servizio di aziende agricole.
Istanza: Consorzio Stradale di Rifreddo

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 18/08/2017, con nota prot.1749 del 09/08/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti sono relativi al ripristino di alcuni tratti di viabilità rurale al servizio di una moltitudine di aziende agricole che, allo stato attuale, presentano dissesti più o meno rilevanti e, in alcuni casi, i sedimi stradali non sono più idonei a garantire la sicurezza al transito collettivo a servizio delle aziende e delle abitazioni; si tratta di strade secondarie di collegamento del concentrico con le zone periferiche di prevalente carattere agricolo; le aree interessate dai lavori circondano il nucleo abitato centrale del paese, alcune localizzate verso la collina, in zona pedemontana, altre nel fondovalle verso la fascia fluviale del Fiume Po e sono tutte situate all'interno di contesti paesaggistici di preservata ed integra naturalità;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100/915/2017A/A16000

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442, del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f "del D.Lgs 42/2004, in quanto l'intervento previsto in via Saretta ricade all'interno del sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Riffredo e Revello" appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

in merito al progetto presentato relativo al ripristino di alcuni tratti di viabilità rurale, seppur tenendo conto dell'utilità di tali interventi, poichè i sedimi stradali non sono più idonei a garantire la sicurezza al transito collettivo a servizio delle aziende e delle abitazioni, in considerazione del pregevole ambito d'intervento, si esprime quanto segue:

- Via Rubatore - nel tratto di sedime stradale in prossimità della sezione B-B (Tav.01/P - fotogramma n.7), la prevista scogliera in blocchi di pietra, vista la sua notevole estensione, sia realizzata con i giunti a vista, senza visibili intasi in cemento e, ove possibile, abbia altezza contenuta tra i 1.40 - 1.70 metri, avendo cura di raccordare l'estremità superiore con la pendice naturale di terreno retrostante; inoltre non siano potenziate le superfici asfaltate, ma si realizzi il solo ripristino dei tratti già esistenti;
- Via Pra Nouv - sia posta particolare attenzione alla realizzazione dei lavori di ripristino su questo tratto di strada, poichè come si evince dalla documentazione fotografica, l'ambito paesaggistico di pertinenza preserva notevoli valenze di naturalità, senza compromissione alcuna dovuta alla presenza di opere e/o materiali incongruenti. Si fa particolare riferimento al tratto compreso tra le sezioni E-E e C-C (fotogrammi n.2, 3 e 4) interessato dall'allargamento di un bel sentiero campestre e dal ripristino del ponticello in legno: appare opportuno che il "ripristino" del ponte non ne modifichi la tipologia ed i materiali originari; inoltre sia molto contenuto il previsto allargamento del sentiero e, infine, non sia effettuato un intaso visibile dei giunti utilizzando il cemento, per la scogliera in pietra in progetto. Si escluda inoltre la messa in opera di superfici asfaltate lungo il tracciato del sentiero;

Classificazione 11.100 / 915 / 2017/A/A16000

valutato che nel complesso, le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- stante l'ambito d'intervento di preservata e integra naturalità, nell'esecuzione dei lavori previsti dal progetto, in tutti i tratti di strada interessati, sia posta particolare attenzione a non alterare e compromettere eccessivamente tale naturalità mediante l'utilizzo di materiali incongrui e opere sovradimensionate (massicciate), sia in altezza, sia in sviluppo longitudinale;
- sia privilegiato l'uso di materiali naturali, anche per le barriere di protezione stradali.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.


Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO



Torino 25 OTT 2017

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio
Corso Bolzano n.44
10121 TORINO

Lettera inviata solo tramite e-mail
e. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 D.Lgs. 82/2005

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n. 12855 CI 34.10.05/52.21 All. NO
Risposta al foglio prot. 19666 del 18/08/2017

AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 02/10/2017
PROTOCOLLO ENTRATA: n. 11891 del 03/10/2017
DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO:
DESCRIZIONE: RIFREDDO-CN Rispristino di strade rurali al servizio di aziende agricole
DESTINATARIO: pubblico- Comune di RIFREDDO (CN)
RICHIEDENTE: CONSORZIO STRADALE DI RIFREDDO-pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto:

Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il parere della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione deve aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo proprie le condizioni della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo da inviarsi esclusivamente presso la sede operativa di Torino.